



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909

ROMA — Giovedì, 22 aprile

Numero 95.

DIREZIONE

Via Margutta nel Palazzo Bonaparte

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Largo nel Palazzo Bonaparte

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 a domicilio e nel Regno: » » 34; » » 19; » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 50; » » 25; » » 13
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'altre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.75
 Altri annunzi 0.30 } per ogni linea o spazio di linea.
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità del e richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Errata-corrige. — Leggi e decreti: R. decreto n. 193 contenente le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati negli ivi elencati Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti — RR. decreti dal numero XCI al numero XCIII (parte supplementare) riguardanti (trasformazioni di patrimonio ed erezione in ente morale — Relazioni e RR. decreti per lo scioglimento dei Consigli comunali di Bonorva (Sassari), Cogoleto (Genova), e Scapoli (Campobasso) — R. decreto che nomina il comm. Cesare Salvarezza a membro della Commissione d'assistenza e beneficenza pubblica — Ministero delle poste e dei telegrafi: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Avviso — Rettifica d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agencia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel testo dei due decreti Ministeriali che aprono un concorso per le carriere diplomatica e consolare, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 20 corrente, n. 93, per errore nella copia trasmessaci, là dove si dice che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissato al 15 giugno, deve dirsi che il termine stesso, è fissato al 21 giugno 1909, come è pur detto nei due avvisi di concorso, pubblicati dopo i decreti rispettivi.

LEGGI E DECRETI

Il numero 193 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1900, n. 12;

Viste le proposte della Commissione consultiva istituita col Nostro decreto del 15 gennaio 1909 ed incaricata di studiare le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti;

Ritenuto che l'elenco completo dei Comuni ai quali debbono applicarsi tali norme non può essere approvato se non dopo che sia noto il risultato degli studi che sta compiendo l'altra Commissione istituita col nostro decreto del 15 gennaio sopradetto per indicare le zone più adatte alla ricostruzione degli abitati nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Che frattanto però, giusta le preliminari comunicazioni fatte dalla Commissione succitata, non v'ha dubbio che l'osservanza delle proposte norme debba essere resa obbligatoria nei Comuni qui appresso indicati, delle tre provincie della Calabria e di quella di Messina;

Ritenuta l'urgenza di permettere in questi Comuni la ripresa dei lavori edilizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni sotto designati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati, le cui unità normative tecniche ed igieniche, vistate d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dei lavori pubblici;

IN PROVINCIA DI CATANZARO.

Nel circondario di Catanzaro:

Catanzaro — Albi — Amaroni — Amato — Andali — Argusto — Badolato — Belcastro — Borgia — Caraffa di Catanzaro — Cardinale — Cenadi — Centrache — Cerva — Chiaravalle Centrale — Cropani — Davoli — Fossato Serralta — Gagliato — Gasperina — Guardavalle — Isea — Magisano — Marcedusa — Marcellinara — Miglierina — Montauro — Montepaone — Olivadi — Palermiti — Pentone — Petrizzi — San Floro — San Sostene — Santa Caterina del Jonio — Sant'Andrea Apostolo del Jonio — San Vito sul Jonio — Satriano — Sellia — Sersale — Settingiano — Simeri e Cricchi — Sorbo San Basile.

Soverato — Soveria Simeri — Squillace — Staletti — Taverna — Tiriolo — Torre di Ruggero — Valleforita — Zagarise.

Nel circondario di Cotrone:

Cotrone — Belvedere di Spinello — Caccuri — Casabona — Casino — Cerenzia — Cirò — Cotronei — Crucoli — Cutro — Isola Caporizzuto.

Melissa — Mesoraca — Pallagorio — Petilia Policastro — Petronà — Rocca Bernarda — Rocca di Neto — San Mauro Marchesato — San Nicola dell'Alto — Santa Severina — Savelli — Scandale — Strongoli — Umbriatico — Verrino.

Nel circondario di Nicastro:

Nicastro — Carlipoli — Cicala — Conflenti.

Decollatura — Falerna — Feroletto Antico — Filadelfia — Gimigliano — Gizzeria — Maida — Motta Santa Lucia — Pianopoli — Platania — Sambiasi — San Pietro a Maida.

San Pietro Apostolo — Serrastretta — Soveria Mannelli.

IN PROVINCIA DI COSENZA.

Nel circondario di Cosenza:

Cosenza — Ac'i — Altilia — Aprigliano — Belsito — Bianchi — Bisignano — Carolei — Carpanzano — Casole Bruzio — Castiglione Cosentino — Castrolibero — Celico — Cellara.

Cersano — Cervicati — Cerzeto — Colosimi — Dipignano — Demanico — Fagnano Castello — Fegline Vegliaturo — Grimaldi — Lippano — Lattarico — Luzzi.

Malito — Mangone — Marano Marchesato — Marano Principato — Marzi — Mendicino — Mongrassano — Montalto Uffugo — Pannettieri — Parenti — Paterno Calabro.

Pedace — Pedivigliano — Piane Grati — Pietranna — Rende — Rogiano Gravina — Rogliano — Rose — Rota Greca — Rovito.

San Feli — San Giovanni in Fiore — San Marco Argentano — San Martino di Finita — San Pietro in Guarano — San Stefano di Rogliano — San Vincenzo La Costa — Scigliano — Serra Pedace — Spezzano Grande — Spezzano Piccolo — Torano Castello — Trenta — Zumpano.

Nel circondario di Castrovillari:

Castrovillari — Acquaformosa — Albidona — Alessandria del Carretto — Altomonte — Amendolara — Canna — Cassano al Jonio.

Castroregio — Cerchiara — Civita — Firmo — Francavilla Marit-

tima — Frascineto — Laino Borgo — Laino Castello — Malvito — Montegiordano.

Morano Calabro — Mormanno — Mottafollone — Nocera — Oriolo — Papasidero — Platichi — Rocca Imperiale — Roseto Capo Spulico — San Basile — San Donato di Ninea — San Lorenzo Bellizzi.

San Lorenzo del Vallo — San Sosti — Santa Caterina Albanese — Sant'Agata d'Esaro — Saracena — Spezzano Albanese — Tarsia — Terranova di Sibari — Trebisacce — Villapiana.

Nel circondario di Paola:

Paola — Acquappesa — Ajello — Ajeta — Amantea — Belmonte Calabro — Belvedere Marittimo — Bonifati.

Bonvicino — Cetraro — Cleto — Diamante — Falconara Albanese — Fiumefreddo Bruzio — Fuscaldo — Grisolia Cipollina — Guardia Piemontese — Lago — Longobardi — Majerà.

Orsomarso — San Gineto — San Lucido — San Pietro in Amantea — Santa Domenica Talao — Scalea — Serra d'Aiello — Terrati — Tortora — Verbicaro.

Nel circondario di Rossano:

Rossano — Bocchigliero — Calopezzati — Caloveto — Campana — Cariati — Corigliano Calabro — Cropalati — Longobucco — Mandatoriccio — Paludi — Pietrapaola — San Cosmo Albanese — San Demetrio Corone — San Giorgio Albanese — Santa Sofia d'Epiro — Scala Coeli — Vaccarizzo Albanese.

IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Nel circondario di Gerace:

Agnana Calabra — Antonimina — Ardore — Benestare — Bivongi — Bovalino — Camini — Canolo — Careri — Caulonia — Ciminà — Gioiosa Jonica — Grotteria — Martone — Palizzi — Placencia — Portigliola — Riace — Roccella Jonica — San Giovanni di Gerace — Sant'Ilario del Jonio — Stignano — Stilo.

IN PROVINCIA DI MESSINA.

Nel circondario di Messina:

Fiumedinisi — Guidomandri — Itala — Lipari (Isola) — Mandanici — Milazzo — Monforte San Giorgio — Roccalumera — Salina (Isola) — San Filippo del Mela — Santa Lucia del Mela — Santo Stefano di Briga — Spadafora San Martino — Spadafora San Pietro.

Nel circondario di Castrolibero:

Antillo — Barcellona Pozzo di Gotto — Basicò — Castel Mola — Falcone — Forza d'Agrò — Francavilla di Sicilia — Furnari — Giardini — Graniti — Raggi — Limina — Malvagna — Mazzarrà Sant'Andrea — Meri — Moio Alcantara — Montalbano di Elicona — Mottacamastra — Novara di Sicilia — Roccaforita — Roccella Valdemone — Santa Teresa di Riva — Taormina — Tripi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

NORME TECNICHE ED IGIENICHE

obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, elencati nel R. decreto del 18 aprile 1909.

[TITOLO I.

Nuove costruzioni.

Art. 1.

È vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi, o atti a scoscendere, o sul confine fra terreni di natura od andamento diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso è indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio, eseguendo gli scavi necessari.

Art. 2.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda o il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avendo il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i m. 5.

Art. 3.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all'art. 22, comma 4), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, o nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i 10 m., a meno che la destinazione dell'edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

Art. 4.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o su terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritri dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, o in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigida.

Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro.

In ogni caso la pressione statica unitaria sul terreno non roccioso, non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 5.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata.

È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 6.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda, debbono essere di legno, di ferro, o di cemento armato.

Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 7.

Gli edifici debbono essere costruiti con sistemi tali da comprendere una ossatura di membrature di legno, di ferro, di cemento armato, o di muratura armata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi e tetti) o che contenga nelle sue riquadrature, oppure racchiuda nelle sue maglie, il materiale formante parete, o vi sia immersa.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Art. 8.

Negli edifici col solo piano terreno è ammessa anche la muratura ordinaria, purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o blocchi di pietra, naturale od artificiale a facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;

c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/8 dell'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 m. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti, ed in genere quelli maestri debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;

d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o telai di legno o di cemento armato rinforzati da quadro negli angoli.

In detti edifici bassi sono pure ammesse le strutture ad elementi forati collegati da anime metalliche o comunque formato da elementi concatenati o incastrati fra loro.

Art. 9.

Le costruzioni definitive di legno sono ammesse per edifici isolati, per villini, per case coloniche e simili, osservando le distanze prescritte dall'art. 22 nel caso di abitati, e devono avere sempre uno zoccolo in muratura.

Art. 10.

È vietato l'uso delle volte impostate al disopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purchè con saetta non minore del terzo della corda, e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 11.

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite

unicamente da solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m., debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che vi corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 12.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, e simili, escludendo il cannucciato, comunque rivestito, e le altre strutture pesanti e facili a disgregarsi.

Art. 13.

Per i sistemi intelaiati o baraccati è obbligatorio uno almeno dei mezzi di irrigidimento seguenti:

- a) connessioni rigide delle membrature nei punti d'incrocio;
- b) collegamenti diagonali o controventi;
- c) riempimento o rivestimento di struttura tale da opporsi efficacemente alle deformazioni.

Art. 14.

Per riempimento o rivestimento, nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

- a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento;
- b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno iniettati o rivestiti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;
- c) le strutture murarie indicate al precedente art. 8, limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche isolate, è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero, anche se di argilla o di altre sostanze non cotte.

Art. 15.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 16.

È vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 17.

I vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato. Nelle costruzioni murarie semplici si deve sovrapporre ai vani un architrave di legno, di ferro o di cemento armato esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico. Nelle altre costruzioni deve essere rafforzata la struttura prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale, salvo nel caso di pareti a struttura rigida.

Negli edifici di muratura i vani debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli del fabbricato,

Art. 18.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi e le cornici.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza non è compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Sono vietate le cornici di materiale murario e sono invece ammessi i protendimenti del tetto dalla fronte dei muri in sostituzione delle cornici.

Art. 19.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere impalettati agli estremi e collegati longitudinalmente, come è prescritto all'art. 11 per travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 45 per metro quadrato anche se bagnato, e deve essere assicurato all'orditura.

Art. 20.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato.

Art. 21.

Le condutture di ogni specie, siano esse canno di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Art. 22.

Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

- a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 5000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6.

- b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa diminuita:

1° di m. 3,50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.;

2° di m. 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;

3° di m. 1, quando si tratti di strade lungo le quali può essere costruito da un solo lato;

- c) qualora si vogliano costruire fabbricati di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono co-

struirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 m., è prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza;

e) la larghezza dell'intervallo d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla semisomma delle loro altezze.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli d'isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 23.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunto o superato l'altezza di 10 m.;

b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 22 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dal presente regolamento, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al medesimo.

Art. 24.

Nei calcoli di stabilità e resistenza delle costruzioni si debbono considerare:

1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico, aumentate di una percentuale che rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

TITOLO II.

Ricostruzioni.

Art. 25.

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 26.

Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse sui primitivi allineamenti, ma le nuove case non possono avere che il solo piano terreno e non superare l'altezza di m. 6,50, a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani e un'altezza maggiori.

Art. 27.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 4.

TITOLO III.

Riparazioni.

Art. 28.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle

norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 29.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici, a più piani.

Art. 30.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo I, e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale di muratura o a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri;

2° sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 6 e 18 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3.

Art. 31.

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in specie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.

Art. 32.

Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all'art. 4.

Art. 33.

Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baracato, elevatisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 30, devono essere rafforzati da montanti di legno, di ferro, o di cemento armato, infissi solidamente a incastro nelle fondazioni, continui fino alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione, e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'armatura a gabbia. I detti montanti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e in ogni caso a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro.

Le cinture debbono essere riunite con le travi del solaio, prolungandone una almeno ogni 3 m., impalettata esternamente. In mancanza, si debbono porre chiavi passanti ad ogni 3 m. almeno di distanza.

Negli edifici ad un solo piano può essere omissa l'ingabbiatura, ottemperando però a tutte le altre prescrizioni enunciate nei precedenti articoli, a condizione che le grossezze dei muri corrispondano alle norme contenute nell'art. 3 (comma c).

Art. 34.

Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all'art. 5, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto all'art. 33, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

È vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 35.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti o rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido colla rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 36.

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 26, per la parte da ricostruirsi.

TITOLO IV.

Norme igieniche.

[Art. 37.]

Nelle costruzioni, ricostruzioni o possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3.

Art. 38.

Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 25 novembre 1900, n. 484.

TITOLO V.

Sanzioni.

Art. 39.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 10 a L. 1000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a 6 mesi.

Alla pena medesima soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può inoltre essere inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 40.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare gli accertamenti e rilievi che reputi necessari, o disporre tutti i provvedimenti che ritenga indispensabili ai fini delle presenti norme, compresa, ove occorra, la demolizione delle opere. Egli può valersi di tale facoltà, in ogni tempo e in qualunque stato e grado del giudizio.

Spetta pure al pretore richiedere all'uopo l'ufficio di uno o più periti, scegliendo questi di preferenza nel personale tecnico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Art. 41.

Salva l'applicazione dell'articolo precedente, i lavori che siano con sentenza irrevocabile riconosciuti non conformi alle prescrizioni delle presenti norme saranno modificati, e, ove risulti necessario, distrutti a spese dei contravventori.

Quando ai fini del giudizio siano necessari accertamenti tecnici, il pretore, sentito la parte o le parti, nomina d'ufficio uno o più periti nel modo indicato nel precedente articolo. Non sono ammesse controperezie.

Art. 42.

Una copia di ogni ordinanza o sentenza che venga pronunciata in esecuzione delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data essere trasmessa al competente Ufficio del genio civile.

Art. 43.

Per tutte le costruzioni, ricostruzioni o riparazioni di cui è parola nelle presenti norme, la facoltà attribuita al prefetto dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici, è estesa anche in ordine alle modificazioni e alle demolizioni che egli ritenesse necessarie.

Art. 44.

Ogni elettore amministrativo ha diritto di richiedere, anche in giudizio, limitatamente al territorio del Comune nelle cui liste trovasi iscritto, che vengano eseguite le disposizioni contenute nelle presenti norme.

Lo stesso diritto appartiene al Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, sia a mezzo dei suoi funzionari locali, nonchè per le costruzioni, ricostruzioni o riparazioni che venissero fatte nel territorio del Comune alla rappresentanza comunale.

Art. 45.

Le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 sono applicabili anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

Art. 46.

I sindaci, gli ufficiali del genio civile, gl'ingegneri degli uffici tecnici, provinciali e comunali, gli agenti della forza pubblica, le guardie doganali e forestali, e in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono incaricati di invigilare per la esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 47.

Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifici, che si trovino in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti norme, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni.

Spetta al sindaco, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, o di un perito scelto ai sensi dell'art. 40, di determinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso.

Contro l'ordinanza del sindaco è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, reclamo al prefetto, il quale provvede in modo definitivo sentito l'ufficio del Genio civile.

Il prefetto può sempre, sentito il Genio civile, revocare o modificare d'ufficio l'ordinanza del sindaco.

Roma, 18 aprile 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri

GIOLITTI.

Il ministro dei lavori pubblici

BERTOLINI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sullà proposta del ministro dell'interno:

N. XCI (Dato a Roma, il 25 marzo 1909), col quale il fine inerente al patrimonio della confraternita dei Santi Antonio, Giacomo e Caterina di Assisi è stato parzialmente trasformato a favore di un erigendo asilo dei vecchi, e col quale è stato altresì concentrato nella Congregazione di carità del luogo il patrimonio corrispondente alla rendita trasformata.

N. XCII (Dato a Roma, il 25 marzo 1909), col quale il fine dell'opera pia Pallavicino di Busseto (Parma) è stato parzialmente trasformato allo scopo di soccorrere o sussidiare gli inabili al lavoro salvo devolvere le rendite trasformate ad un'erigendo ricovero di mendicità, quando questo sia giuridicamente riconosciuto.

N. XCIII (Dato a Roma, il 25 marzo 1909), col quale il pio legato elemosiniero N. N. di Vigevano (Pavia) è stato eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 aprile 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bonorva (Sassari).

SIRE!

Una recente inchiesta ha posto in luce le anormali condizioni dell'amministrazione comunale di Bonorva, sorta dalle elezioni generali avvenute nel gennaio 1907.

Difficile è la situazione finanziaria a causa specialmente della trascurata riscossione dei vari cespiti d'entrata e di ingenti crediti arretrati, del mancato ricupero dei residui, e dell'esito rovinoso di una lite, di cui gli amministratori non si preoccupano: Gli uffici funzionano in modo irregolare; favoritismi si compiono nell'esecuzione dei lavori e negli appalti.

L'Amministrazione, che non seppe giustificare le accertate irregolarità e si è dimostrata insufficiente a rimuoverle, ha perduto ogni prestigio, e, con inconsulte deliberazioni, tende a promuovere agitazioni, che potrebbero dar luogo a seri disordini.

Occorre pertanto, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato con parere 2 aprile corrente, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per motivi amministrativi e d'ordine pubblico, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bonorva, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Gavino Manonta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 aprile 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cogoleto (Genova).

SIRE!

In seguito alla morte del sindaco ed alla astensione di un consigliere, il Consiglio comunale di Cogoleto trovasi composto di due parti numericamente uguali e non può più funzionare.

Due adunanze furono senza risultato indette per la nomina del nuovo sindaco; in una terza due consiglieri riportarono ciascuno lo stesso numero di voti, e si dovette proclamare eletto il più anziano di età.

Intanto i pubblici servizi sono trascurati; non si convocano le Commissioni comunali; alla nomina di un medico condotto si dovette procedere d'ufficio.

Un commissario prefettizio, inviato nel Comune per i provvedimenti più indispensabili, invano tentò di indurre i consiglieri ad un componimento o a rassegnare le dimissioni.

Tale situazione, che impedisce il funzionamento dell'Amministrazione e non può essere modificata coi mezzi ordinari, è pericolosa anche per l'ordine pubblico, gli animi essendo eccitati in guisa da far temere che esso possa essere turbato.

È quindi necessario, come ha pur ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 corrente mese, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, e a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cogoleto, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giov. Chiaffredo Borgia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 aprile 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scapoli (Campobasso).

SIRE!

In seguito a tumulti popolari, l'intero Consiglio comunale di Scapoli si dimise ed il 12 aprile 1908 venne ricostituito dopo che un commissario prefettizio aveva eliminato molte irregolarità, rimettendo all'amministrazione ordinaria di rimuovere le altre da lui designate. Fece presente, fra l'altro, la necessità che il cimitero della frazione Pantano fosse convenientemente recinto e che colà fossero ripuliti i pozzi dell'acqua potabile; che dovessero sistemarsi una vertenza in ordine a rimborso di frutti indebitamente percepiti su una parte del feudo Pantano, attribuito al Comune, ed un'altra per pagamento d'interessi; che fosse da risolvere la questione demaniale; che dovesse infine contrarsi un mutuo colla Cassa depositi e prestiti per estinguerne un altro molto oneroso verso privati.

Nonostante l'assidua vigilanza della Prefettura, nessun serio provvedimento venne finora adottato, a causa, principalmente, della viva ed aspra lotta mossa in seno al Consiglio dall'ex-sindaco, a cui favore si spostò recentemente la maggioranza consiliare, tanto che, in seduta del 22 gennaio u. s., il sindaco nominato in seguito alle predette elezioni generali fu revocato con dieci voti contro quattro.

Nello stesso giorno una pubblica manifestazione si verificò a favore del revocato.

Due sedute indette poi per la nomina del successore furono impedita dalla folla tumultuante, non ostante le straordinarie misure di pubblica sicurezza adottate. La popolazione si recò in massa al Municipio decisa a commettere gravi disordini, ove il Consiglio avesse proceduto alla nomina stessa.

Poichè tali agitazioni dimostrano che si è perduta qualsiasi fiducia nell'attuale rappresentanza e che esiste uno stato di fatto pericoloso per l'ordine pubblico, e poichè, d'altro canto, urge eliminare le irregolarità alle quali il Consiglio non ha posta riparo, una eccezionale misura s'impone, come ebbe a ritenere il Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 corrente.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scapoli, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Eugenio Criscuoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 18 luglio 1904, n. 390, e gli articoli 70 e 72 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12;

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1907 col quale il comm. dott. Mario Bonino fu nominato membro del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, per il quadriennio 1907-1910;

Viste le dimissioni date dallo stesso comm. Bonino il 12 marzo 1909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Salvarezza comm. dott. Cesare, consigliere di Stato, senatore del Regno, è nominato membro del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica in sostituzione del dimissionario comm. Maric Bonino.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 29 novembre 1908.

Potito Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per servizio militare dal 28 ottobre 1908.

Con R. decreto del 14 gennaio 1909:

Canepa Severina, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, dimissionaria dall'impiego dal 1° dicembre 1908.

Politi Placidia, ausiliaria a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Floris.

Prosperi Luigi, ufficiale d'ordine a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Prosperi Giovanni Luigi.

Con R. decreto del 24 gennaio 1909:

Grattarola Giacomo, ufficiale d'ordine a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° gennaio 1909.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni nei semestri delle scadenze al 1° luglio 1909 e 1° gennaio 1910.

	Scadenza	IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE			IMPORTO netto da pagaro per ciascuna cedola
			per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	Totale	
Obbligazioni dei Canali Cavour.	1° luglio 1909	15 —	3 —	— 72	3 72	11 23
	Id. 1° gennaio 1910	15 —	3 —	— 71	3 71	11 29
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie A, B e C.	Id. 1° luglio 1909	12 50	2 50	— 34	2 84	9 06
	Id. 1° gennaio 1910	12 50	2 50	— 34	2 84	9 06
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie A, B, C, D ¹ , D ² .	Id. 1° luglio 1909	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
	Id. 1° gennaio 1910	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	Id. 1° luglio 1909	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
	Id. 1° gennaio 1910	7 50	1 50	— 21	1 71	5 79
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048).	Id. 1° luglio 1909	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
	Id. 1° gennaio 1910	7 50	1 50	— 21	1 71	5 79
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.	Id. 1° luglio 1909	12 50	2 50	— 31	2 81	9 09
	Id. 1° gennaio 1910	12 50	2 50	— 30	2 80	9 70
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	Id. 1° luglio 1909	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
	Id. 1° gennaio 1910	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	Id. 1° gennaio 1910	10 —	2 —	— 73	2 73	7 27

Sul capitale delle azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratto nell'esercizio 1903-1909, sarà da ritenere la somma di L. 4.11 per tassa di negoziazione.

Roma, 21 aprile 1909.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d' intestazione (1^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 323,694 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,184,668 del soppresso consolidato 5 0/0), per L. 142.50, al nome di Savoldi Roberto, Marietta, Cesare, Elvira, Luigi, Guido ed Emilio di Vittorio, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Bagnolo Mella (Brescia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Savoldi Roberto, Maria, Cesare, Elvira, Luigi, Guido ed Emilia-Agata di Vittorio, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 aprile 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (Divisione portatoglio).

Il prezzo medio del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 aprile, in L. 100.61.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portatoglio).

21 aprile 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto	104.89 26	103.02 26	103.74 60
3 1/2 % netto	103.90 62	102.15 62	102.83 43
3 % lordo	71.67 50	70.47 50	71.53 72

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle private
Amministrazione del lotto pubblico

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 4 in Firenze (compartimento di Firenze) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 39,026 — Aggio lordo L. 3541.
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 37,003 — Aggio lordo L. 3420.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 36,078 — Aggio lordo L. 3365.
Media annuale — Riscossione L. 37,369 — Aggio lordo L. 3442.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 31 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, continuo almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 1942.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623, possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 1853,60 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 1440.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle private.

Roma, il 21 aprile 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 79 in Casalpusterlengo (compartimento di Milano) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 15,958 — Aggio lordo L. 1695.

Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 15,440 — Aggio lordo L. 1644.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 16,078 — Aggio lordo L. 1707.
Media annuale — Riscossione L. 15,826 — Aggio lordo L. 1682.

Il concorso è aperto fra i commessi di carriera (reggenti, gerenti, commessi e collettori del lotto) che a tutto il giorno 31 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, continuo almeno 10 anni di servizio stabile e si trovino nelle altre condizioni volute dal regolamento per esservi ammessi.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 1220.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese su carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle private.

Roma, il 21 aprile 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 12 in Venezia (compartimento di Venezia), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 89,408 — Aggio lordo L. 6484.
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 78,766 — Aggio lordo L. 6334.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 88,441 — Aggio lordo L. 6331.
Media annuale — Riscossione L. 85,205 — Aggio lordo L. 6398.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 31 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, continuo almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 4893.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con aggio effettivo non inferiore a L. 4214,40 il quale, (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa), corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 3280.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle private.

Roma, il 21 aprile 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 130 in Arezzo (compartimento di Firenze) in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 41,544 — Aggio lordo L. 3662.
Esercizio 1903-1907 — Riscossione L. 41,808 — Aggio lordo L. 3690.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 46,926 — Aggio lordo L. 3946.
Media annuale — Riscossione L. 43,426 — Aggio lordo L. 3766.

Il concorso è aperto, a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 31 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 2266.

I ricevitori non ancora soggetti alla disposizione dell'art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623 possono concorrere con un aggio effettivo non inferiore a L. 2112.80 il quale (con l'aumento accordato dall'art. 23 della legge stessa) corrisponde a quello sopraindicato.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 3345.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle private.

Roma, il 21 aprile 1909.

Pel direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

AVVISO DI CONCORSO

per la nomina a ricevitore al Banco lotto n. 189 in Crema (compartimento di Milano), in base alle seguenti risultanze dell'ultimo triennio:

Esercizio 1905-1906 — Riscossione L. 27,178 — Aggio lordo L. 2744.
Esercizio 1906-1907 — Riscossione L. 30,210 — Aggio lordo L. 3012.
Esercizio 1907-1908 — Riscossione L. 32,219 — Aggio lordo L. 3133.
Media annuale — Riscossione L. 29,809 — Aggio lordo L. 2963.

Il concorso è aperto a titolo di promozione, fra i ricevitori del lotto che a tutto il giorno 31 maggio 1909, termine utile per la presentazione delle domande, contino almeno un triennio di gestione personale continuata nel Banco di cui sono titolari e godano di un aggio medio non inferiore a L. 1463.

A garanzia dell'esercizio del Banco dovrà essere prestata una cauzione in numerario, o in titoli del Debito pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di L. 2300.

Ai sensi della legge 22 luglio 1906, n. 623, il quinto dell'aggio annualmente liquidato al Banco oltre le L. 1500 verrà attribuito alla « Cassa sovvenzioni » e sullo stesso aggio dovrà altresì corrispondersi la ritenuta fissata a favore del « Fondo di previdenza ».

Il conferimento del Banco è inoltre vincolato all'obbligo della gestione personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50, dovranno essere rivolte alla Direzione compartimentale da cui gli aspiranti dipendono, entro il giorno sopraindicato, con quei documenti che essi credessero nel proprio interesse di allegarvi.

Dalla Direzione generale delle private.

Roma, il 21 aprile 1909.

Per il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Innanzi allo scoppio di fanatismo mussulmano che si è verificato in alcune città asiatiche dell'Impero turco, il partito dei giovani turchi è divenuto più rimessivo nelle sue domande, ed un accordo sembra prossimo ad avvenire. Non si parla più di abdicazione più o meno forzata del Sultano, nè della occupazione completa di Costantinopoli da parte delle truppe costituzionali che l'accerchiano.

Secondo un dispaccio da Costantinopoli, 21, le basi dell'accordo sarebbero le seguenti: « rinuncia al de-tronizzamento del Sultano; si licenzia la maggior parte della guarnigione di Costantinopoli, che è rimpiazzata dalle truppe di Salonicco; 600 gendarmi macedoni sono incaricati del mantenimento dell'ordine nella capitale; le truppe di Salonicco non entrano attualmente a Costantinopoli; il Governo pubblica un proclama conforme, diretto alla popolazione di Costantinopoli; tutte le truppe prestano un nuovo giuramento, e la flotta di guerra abbandona Costantinopoli col pretesto delle manovre ».

**

Sebbene tutte le potenze siano d'accordo di non intervenire, pure ognuna di esse fa partire, per le acque turche, navi per la protezione dei propri nazionali. Ad Alessandretta si riunisce una vera potente flotta internazionale, la quale agirebbe per rimettere l'ordine e salvaguardare i cristiani se nelle città di Damasco, Beirut ed altre, rimaste prive di guarnigioni, si venissero a verificare tentativi di violenze da parte dei mussulmani, come già è avvenuto a Mersina, Aleppo e vicinanze.

Anche la Bulgaria prende misure militari al suo confine perchè gli arnauti mussulmani albanesi, non tenuti più a freno dalle guarnigioni partite per Costantinopoli al pari della gendarmeria macedone, minacciano i cristiani bulgari, serbi, greci dimoranti in Macedonia e nell'Anatolia.

In proposito il corrispondente del *Temps* a Sofia ha, ieri l'altro, intervistato il presidente del Consiglio, Molinoff, e gli ha domandato quali erano le intenzioni della Bulgaria riguardo alla Turchia.

Molinoff ha risposto che egli non interverrà negli affari puramente interni della Turchia, ma considererà suo dovere d'intervenire se il nuovo stato di cose in Turchia avesse a compiersi ai danni delle nazionalità cristiane. La vera pace non può fondarsi che sul rispetto dei diritti delle nazionalità e sulla sicurezza della vita umana.

**

I giornali viennesi assicurano che, auspice la Russia, siano in corso trattative fra la Serbia e la Bulgaria per la stipulazione di un trattato d'alleanza commerciale e politica.

Il corrispondente del *Piccolo* di Trieste da Vienna, commentando la notizia, dice: « Il Gabinetto di Sofia, che in sulle prime pareva poco entusiasta di un'alleanza colla Serbia, cambiò però opinione in seguito alle insistenze del Governo russo, accettando di discutere le proposte che per incarico del suo Governo recherà alla Bulgaria l'agente diplomatico serbo Simic.

« Le proposte del Governo serbo riguardano la conclusione di un'alleanza tanto politica quanto economica. Si spera anche di poter concludere un accordo per la Macedonia col dividere quel paese in due sfere di influenza: una bulgara e una serba. Come è noto, finora sono state principalmente le rivalità in Macedonia quelle che temerò divisi i due Governi e le due popolazioni ».

**

Vistasi dalla Serbia l'impossibilità di un nuovo trattato commerciale con l'Austria-Ungheria causa le pretese di questa, il governo di Belgrado ha pensato di denunziare tutte le convenzioni esistenti con l'Impero, compresa quella della estradizione dei malfattori per delitti comuni.

La *Zeit* occupandosi del fatto scrive che la denuncia è una abile mossa del Governo serbo, la quale incontrerà certo l'approvazione di tutto il paese, perchè in Serbia si ama il bel gesto. Il giornale crede che il Governo serbo non pensi a lasciare scadere le convenzioni senza rinnovarle in tempo; quindi più che un bel gesto quella del Governo serbo sarebbe una specie di pressione che esso vuole esercitare sull'Austria-Ungheria affinché sia sollecitata la stipulazione del trattato di commercio. Il giornale aggiunge poi: « Non prenderemo già in tragico la denuncia delle convenzioni, ma essa è un atto il cui significato è troppo chiaro, e che dimostra quale animosità si sia andata accumulando in Serbia contro la monarchia austro-ungarica. Sarà quindi bene riprendere al più presto i negoziati pel trattato di commercio e per la revisione delle convenzioni, per addivenire finalmente a rapporti normali con la Serbia ».

**

Sulla guerra civile in Persia si hanno da Teheran, 21, i seguenti dispacci: « Telegrafano da Tabris in data di ieri:

« Dall'alba un combattimento disperato ha luogo tra le truppe di Sattar Khan e quelle di Shuai ed Dauleh nel sobborgo di Changahzon. I nazionalisti hanno avuto finora 70 morti, fra cui parecchi dei migliori combattenti, e circa 100 feriti. Le perdite subite dai realisti sono ancora sconosciute. La battaglia continua. I residenti russi temendo dei disordini si sono rifugiati con tutto ciò che possiedono ai Consolati inglese e russo. L'annuncio dell'armistizio di sei giorni che spirerà lunedì non sembra essere stato accolto con grande entusiasmo, perchè il vettovagliamento degli abitanti, scopo dell'armistizio, è dei più difficili ».

« Le Legazioni di Russia e d'Inghilterra faranno domani un passo definitivo presso lo Scià perchè conceda la Costituzione. Vi sono ragioni per ritenere che quest'iniziativa non sarà vana ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, iermattina, onorò di sua presenza la scuola magistrale di scherma assistendo a parecchi assalti, per i quali espresse agli ufficiali che vi parteciparono, il suo vivo interesse.

Il Sovrano, quindi, accompagnato da due suoi aiutanti di campo, ripartì in automobile per Castelporziano.

S. A. I. la granduchessa Giorgio di Russia è giunta iersera a Roma da Napoli.

Erano a riceverla alla stazione centrale S. A. I. il granduca Giorgio, suo consorte, e l'ambasciatore di Russia.

L'Augusta Signora prese alloggio al Grand Hôtel con i suoi due figli ed il suo seguito.

Il Natale di Roma. — Con lo svolgimento del variato programma stabilito dall'autorità municipale, venne ieri degnamente ricordato l'anniversario della fondazione di Roma. Alla festa scolastica sul Palatino, della quale abbiamo ieri fatto cenno, intervenne anche S. E. il sottosegretario di Stato Ciuffelli. Interessanti riuscirono le conferenze che vi tennero durante la festa i professori Leoni, Staderini e Tambroni.

All'Ospizio di San Michele, presenti l'on. prefetto sen. Annaratone, il sindaco, i membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ospizio, parecchie autorità scolastiche, assessori municipali ed un eletto pubblico, fu inaugurata la mostra dei lavori eseguiti dagli alunni e dalle alunne dell'Ospizio di San Michele, nell'ultimo biennio scolastico professionale.

Gl'intervenuti accompagnati dal direttore dell'ospizio, cav. colonnello Moreno, si recarono a visitare l'Esposizione dei lavori nel grande loggiato.

Quindi, passando pel cortile della fontana, dove erano schierati gli alunni dell'ospizio (circa 150), si recarono a visitare la statua equestre di Vittorio Emanuele, alta 12 m., eseguita dallo scultore Chiaradia e fusa nella fonderia dell'ospizio, diretta dal signor Giambattista Bastianelli.

** Nel pomeriggio, alle 15.30, nella Pinacoteca capitolina, ebbe luogo l'inaugurazione del busto a Giosuè Carducci. Erano presenti il sindaco comm. Nathan, alcuni assessori, parecchi consiglieri e il segretario generale comm. Lusignoli.

Al busto fu appesa una corona di alloro e dopo questa cerimonia il sindaco pronunciò un discorso inneggiante all'opera del grande poeta nostro.

Venne vivamente applaudito.

Il busto di Carducci, opera dello scultore Amleto Cataldi, suscitò l'ammirazione e le congratulazioni di molti tra gl'intervenuti.

Con esso Roma ha dato un meritato tributo di venerazione al vate che la cantò in versi immortali.

** La giornata si chiuse con uno splendido ricevimento che ieri sera il Municipio di Roma offrì in Campidoglio alla parte eletta della cittadinanza ed a non pochi stranieri ospiti di Roma.

Facevano gli onori di casa con squisita cortesia il sindaco comm. Nathan, coadiuvato dagli assessori Gamond, Ballori, Bentivegna, Carretti ed altri della Giunta e del Consiglio comunale.

Le sale municipali erano splendidamente illuminate ed adorne di fiori. I vigili, le guardie ed i mazzieri facevano servizio d'onore per la scalinata.

Nella grandiosa sala degli Orazi e Curiazi venne eseguito un concerto in cui presero parte il Mascagni, Checco Marconi ed altri valenti artisti, vivamente applauditi dall'eletto uditorio.

Terminato il concerto, presso la sala dei cimeli o nella pinacoteca furono aperti dei lauti *buffet*, ai quali gli invitati fecero onore.

Il ricevimento, riuscitissimo, ebbe termine circa l'una del mattino.

Per i danneggiati dal terremoto. — Il Comitato costituitosi a Calcutta sotto la presidenza del Vicerè delle Indie, ha inviato altre 2000 sterline a S. E. il ministro degli esteri, Tittoni, a favore dei danneggiati dal terremoto di Sicilia e Calabria.

Comitato romano di soccorso. — Sono già stati occupati dalle cinquanta famiglie, alle quali erano stati destinati, i padiglioni Gay costruiti a Reggio Calabria dal Comitato romano di soccorso.

I padiglioni, composti ognuno di quattro vani, occupano una vasta area concessa dal genio civile in contrada Santa Lucia, e formano un piccolo rione, attraversato da tre vie, una delle quali è stata denominata via Roma.

Al sindaco Nathan, presidente del Comitato romano di soccorso, è stato inviato dal sindaco di Reggio, il seguente telegramma:

« Consiglio comunale prima adunanza dopo disastro, deliberò voto ringraziamento benemerito Comitato romano per concorso prestato lenire nostra sventura. Pregola rendersi interprete anco mia riconoscenza. — Sindaco comm. Mezzatesta ».

Contro il duello. — Iermattina una Commissione composta della signora contessa Sabina Di Parravicino Di Revel, coi signori senatore prof. Scialoia, conte Di Parravicino e conte Boschetti, si è recata dal ministro on. Orlando per presentargli un album contenente un indirizzo di omaggio per la sua opera in pro' dell'azione contro il duello, e particolarmente per la presentazione del progetto di legge sulle Corti arbitrali.

L'album contiene 3500 firme di signore italiane appartenenti alle classi ove più frequenti erano sinora i casi di duello.

Un altro album consimile e colle stesse firme autentiche fu presentato già a Torino all'ex ministro della guerra senatore Casana, ed un terzo sarà consegnato dalla stessa Commissione al ministro della marina, on. Mirabello.

Onoranze a Salvini. — Le onoranze a Tommaso Salvini, in occasione del suo 80° compleanno, che furono rinviate a causa del terremoto, avranno luogo il 30 corr., anniversario del combattimento del Vascello, al quale l'illustre artista partecipò.

La cerimonia della consegna delle medaglie del Comune e del Ministero della pubblica istruzione avrà luogo in Campidoglio nella sala degli Orazi e Curiazi.

Smentita. — L'Agenzia Stefani comunica in data di ieri:

« Si va ad arte spargendo la voce che si abbia a verificare una maggiore penuria di grano prima del prossimo raccolto. Si allegano perciò fantastiche diminuzioni nelle importazioni di tale derrata.

Si verificò invece una diminuzione sensibile soltanto nella decade in cui fu discussa la mozione per l'abolizione del dazio, discendendo da 41 mila tonnellate a 32 mila.

Evidentemente gli importatori attendevano per sapersi regolare, confidando nella speranza della riduzione del dazio sul grano, ma appena avvenuto il voto della Camera le importazioni hanno tosto ripreso con vigore la consueta portata, e già nella prima decade di aprile entrarono 40 mila e nella seconda 38 mila tonnellate di grano, quantità superiori all'introduzione normale che in questo momento accenna ad una maggiore intensità, contrariamente ad interessate divulgazioni ».

Neurologio. — A Oderzo (Treviso) cessava di vivere l'altierissimo on. Valentino Rizzo, una nobile, integra figura del giornalismo italiano. Modesto quanto valoroso, il Rizzo poco prima di morire disse a chi l'assisteva:

« Voglio un funerale da povero, con un solo prete, senza partecipazioni, corone, torcie, epigrafi, discorsi ».

Nato a Oderzo nell'agosto del 1842, il Rizzo, dopo aver compiuti gli studi ginnasiali, emigrò nel 1861 a Torino dove si iscrisse in quella Università per essere poi laureato in legge nella Università di Napoli. Ancora studente si dedicò al giornalismo scrivendo nel *Pungolo*. Trasferitosi a Firenze collaborò nel giornale *l'Opinione* e vi rimase fin dopo la campagna del 1866, epoca in cui ritornò al paese natìo, essendo cessata in questo la dominazione austriaca.

Nella sua Oderzo copri carriere cospicue nella civica amministrazione.

Trasportatasi la redazione del giornale *l'Opinione* da Firenze a Roma, l'avv. Rizzo fu chiamato alla capitale a far parte della redazione stessa.

Nel 1839, per la morte dello illustre patriotta Federico Gabelli recluso vacante il collegio di Oderzo, venne eletto deputato con splendida votazione e il mandato gli fu riconfermato ininterrottamente per le susseguenti sei legislature.

Alla Camera fece parte e come presidente e come relatore di molte Commissioni e l'opera sua fu degnamente apprezzata.

Cittadino intemerato, tutto amore al suo paese, data anche la sua rara modestia, era altamente amato e stimato dai cittadini tutti, tanto che non contava nessun nemico personale o la sua dipartita lascia un generale rimpianto.

** Ieri, ad Acqui, è morto il generale conte Emanuele Chiabrera, veneranda figura marziale, che lega il suo nome ad una delle più gloriose nostre belliche glorie.

Il conte Emanuele Chiabrera era nato il 7 aprile 1814 ed era generale dal 1864.

Aveva fatto tutta la sua carriera nel corpo dei bersaglieri ed a Palestro comandava appunto un battaglione di bersaglieri.

Grande ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'Ordine militare di Savoia, grande ufficiale della Corona d'Italia, il generale Chiabrera, che da molti anni stava a riposo, era decorato di due medaglie d'argento e due di bronzo al valor militare, di quella commemorativa della guerra di Crimea e della croce d'oro con corona per anzianità di servizio o aveva preso parte a tutte le campagne dell'indipendenza (48, 49, 59, 60 e 66) per le quali aveva pure la medaglia commemorativa.

L'Esposizione di Venezia. — Cresce d'ora in ora l'aspettazione per l'apertura della grande Esposizione internazionale d'arte. I lavori nelle sale e nei padiglioni sono pressochè ultimati.

S. M. il Re sarà rappresentato alla cerimonia inaugurale da S. A. R. il Principe di Udine.

E annunciato l'arrivo di eminenti personalità e rappresentanze ufficiali, fra cui il ministro Rava, le delegazioni del Senato e della Camera, l'ambasciatore austro-ungarico, i ministri del Belgio e della Baviera presso il Quirinale e lord Rosebery.

Il sindaco ha emanato tutte le disposizioni per la solennità. Il Principe di Udine e le rappresentanze ufficiali saranno accompagnate alla Esposizione lungo il Canal Grande dalle storiche bissoni.

Elargizione patriottica. — Il comm. avv. A. Riberi, morto nel decorso febbraio a Torino, che già nel 1866, appena nato il Consorzio nazionale, gli fece il munifico dono di L. 100.000, ha voluto morendo dare un ultimo segno della costante sua benevolenza alla patriottica istituzione facendole nel suo testamento il legato di L. 5000.

Il cav. uff. dott. Antonio Abelli, erede del Riberi, versò le L. 5000 al Consorzio, assumendo a proprio carico la tassa di successione alla quale è soggetto anche il Consorzio.

Società geografica italiana. — Domenica, 25 corrente, nell'aula magna del Collegio Romano il cav. barone F. von Rauch parlerà, per iniziativa della Società geografica italiana, sul tema: *Reminiscenze dell'Estremo Oriente (Viaggi nella Manciuria, Mongolia o nel deserto di Gobi)*.

La Conferenza sarà tenuta in lingua italiana ed illustrata da una serie di proiezioni fotografiche.

L'ufficiale dei giurati. — Il sindaco di Roma invita, a senso dell'art. 9 della legge sul riordinamento dei giurati, nonchè dell'art. 1 del regolamento, tutti coloro i quali sono compresi in una delle categorie designate nell'art. 2 di detta legge, ad iscriversi non più tardi del mese di luglio nell'apposito registro che sarà tenuto dalla Direzione dell'ufficio comunale di statistica in via Poli 54, p. 2°.

Le iscrizioni si riceveranno tutti i giorni feriali, dalle ore 9 alle 13, ed i festivi dalle ore 10 alle 13.

Fiera equina. — Dal 7. al 15 maggio prossimo sarà tenuta in Firenze una grande fiera-esposizione di cavalli istituita dal Comune. Fervono intanto i preparativi perchè la fiera riesca in tutto degna di Firenze.

Sono incominciati i lavori di adattamento e addobbo delle stalle. È pronto l'artistico manifesto per la pubblicità della fiera, che sarà affisso nei principali centri d'Italia, dove sono state già spedite centinaia di circolari.

La Commissione esecutiva della fiera di cavalli composta dei signori dott. Lecchini, Quercioli, Collacchini, Modena, Barni e Romoli, ha tenuto varie adunanze allo scopo di riferire circa gli incarichi speciali assegnati a ciascun componente la Commissione stessa.

Alla fiera è già assicurato un largo concorso di cavalli.

Per il commercio in Cina. — Un telegramma da Hong Kong informa che è giunto colà col piroscafo *Doerfflinger*, del Norddeutscher Lloyd, il signor De Luigi, delegato per la missione commerciale italiana in Cina.

Egli proseguirà per Canton e Macao.

Movimento commerciale. — Il 20 corr., furono caricati a Genova 427 carri, di cui 596 di carbone pel commercio e 88 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 394, di cui 98 di carbone pel commercio e 62 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 325, di cui 218 di carbone pel commercio e 45 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 185, di cui 41 di carbone pel commercio e 23 per l'amministrazione ferroviaria; e a Spezia 137, di cui 84 di carbone pel commercio e 44 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — L'incrociatore italiano *Francesco Ferruccio* è partito da La Canea per Mersina (Anatolia).

* * * L'incrociatore protetto *Piemonte*, ha lasciato iersera Brindisi diretto a Suda, ove attenderà ordini; e probabilmente oggi o domani, partirà da Taranto per Suda, anche l'incrociatore corazzato *Marco Polo*.

A Suda, secondo gli avvenimenti, le due navi riceveranno ordine di proseguire pel Levante od anche di rimpatriare.

A Costantinopoli si trova lo stazionario *Galilei Galileo* comandante Cipriani.

Marina mercantile. — Il *Città di Torino*, della Veloce ha proseguito da Trinidad per l'America centrale.

Il *Cordova* del Lloyd italiano ha proseguito da Las Palmas per Genova.

ESTERO.

Congresso scientifico. — A Parigi si riunisce in questi giorni un Congresso astronomico per determinare il modo di perfezionare e condurre a termine la gigantesca impresa della Carta e Catalogo fotografico del cielo, e continuare le osservazioni e studi del pianeta Eros, che è quello che più si avvicina alla terra ed offre modo di determinare colla maggiore precisione la distanza della terra dal sole, che è l'unità di misura, il metro degli astronomi, per misurare le distanze degli astri.

Questo piccolo pianeta nel 1931 si avvicinerà alla terra fino ad 1/6 della distanza della terra dal sole, cioè a soltanto 25 milioni di chilometri, e ciò permetterà una determinazione della detta unità astronomica con straordinaria precisione. Pertanto si vuole fin da ora preparare il lavoro di osservazione visuale e fotografica e di calcoli da farsi.

Sono invitati al Congresso astronomi di tutti il mondo, e specialmente quelli che si occupano di argomenti affini ai predetti.

Per incarico del ministro dell'istruzione, rappresenterà l'Italia al Congresso il prof. Riccò, direttore dell'osservatorio di Catania, che è uno dei 18 osservatori partecipanti alla grande opera della fotografia di tutto il cielo stellato.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MALTA, 21. — I Sovrani inglesi con l'Imperatrice Vedova di Russia sono arrivati, provenienti da Porto Empedocle, a bordo dello yacht reale *Victoria and Albert*.

I Sovrani saranno ospiti del duca di Connaught e soggiorneranno qui fino al 24 corrente.

LONDRA, 21. — Il *Times* ha da Costantinopoli che il vall di Adana e il Mutessariff di Tarso sono stati revocati.

COSTANTINOPOLI, 21. — In seguito alle istanze del Sultano, il Gran Visir, il ministro della guerra ed il comandante il corpo d'armata di Costantinopoli hanno ritirato le loro dimissioni.

Le voci secondo le quali verrebbe proclamato lo stato d'assedio sono infondate.

Il proclama di Husni è stato comunicato non soltanto alle truppe dai Ministeri della guerra e della marina, ma anche a tutti i dipartimenti civili della Porta.

L'impressione prodotta dal proclama sembra generalmente favorevolissima.

Emin, comandante la divisione di Djarbekir, è stato nominato ministro della guerra.

VIENNA, 21. — La *Neue Freie Presse* dice che nelle conferenze avvenute sotto la presidenza del governatore della Dalmazia, Nardelli, riguardo all'uso della lingua nelle pratiche colle autorità della Dalmazia si è addivenuto ad un accordo fra croati ed italiani.

SALONICCO, 21. — Secondo informazioni del rappresente turco a Larissa misure militari sarebbero state prese alla frontiera greca.

COSTANTINOPOLI, 21. — Il principe Burhan Eddin che l'opinione pubblica considera compromesso dai recenti avvenimenti, smentisce di essersi immischiato nella dimostrazione degli artiglieri avvenuta nella settimana scorsa.

SALONICCO, 21. — I giovani turchi di Monastir domandano di impedire la fuga del principe Burhan Eddin, figlio maggiore del sultano da Costantinopoli.

A Nixsan nel distretto di Drama un gendarme turco ha assalito sette contadini, ne ha ucciso due, feriti cinque, e quindi si è dato alla fuga.

COSTANTINOPOLI, 21. — Dispacci consolari recano che il 19 vi fu un grande eccidio ad Antiochia e che eccidi vi furono pure a Markyrikan, la quale è distrutta. Zeitun si trova in istato di rivolta e Klisantaborfa è minacciata.

I circassi curdi si spingono fino ad Aleppo ove la situazione è gravissima. Il Vall, che dispone di un solo battaglione manca di forze per mantenere l'ordine in città e nelle campagne. Corre voce che gli ufficiali del battaglione di Aleppo affiliati al Comitato Unione e Progresso si rifiutino di obbedire agli ordini del Vall.

Un incrociatore inglese è partito da Beirut per Mersina causa gli eccidi colà avvenuti. In seguito ai casi di Mersina, Adana, ed Alessandretta regna grande allarme fra la popolazione di Beirut, ma finora l'ordine non vi fu turbato.

COSTANTINOPOLI, 21. — È giunto a mezzodi l'*Express-Orient*.

Si annunzia che un massacro di cristiani sia avvenuto ad Antiochia.

MADRID, 21. — È stato spiccato mandato di cattura contro Juan Macias, giudice della marina, che ha sporto querela contro il ministro della marina ed il Governo.

PARIGI, 21. — I giornali hanno da Costantinopoli: Si conferma che si è manifestato un miglioramento nella situazione.

Il Governo, ha intavolato trattative con le truppe della Macedonia. Non si fa più questione della detronizzazione del Sultano, ma soltanto della punizione dei colpevoli e del cambio della guarnigione di Costantinopoli.

Le trattative durano ancora. Si ritiene che si possa giungere stasera ad un accordo.

COSTANTINOPOLI, 21. — La Camera ha tenuto oggi una breve seduta segreta. Erano presenti un centinaio di deputati.

Si assicura che durante la seduta i deputati che si recarono incontro all'esercito dei Giovani turchi hanno riferito sulla loro missione.

Alcuni deputati hanno chiesto nuovamente il trasferimento della sede della Camera a Santo Stefano. Altri si sono opposti.

Non è stata presa alcuna decisione.

La seduta è stata tolta per mancanza del numero legale.

VIENNA, 21. — I giornali sono unanimi nel constatare che le conferenze dei ministri di Austria e di Ungheria circa l'affare della Banca austro-ungarica sono terminate senza risultato.

Si assicura che il Gabinetto ungherese darebbe le dimissioni fra qualche giorno.

Secondo qualche giornale sarebbe chiamato Andrassy a formare il nuovo Ministero.

SOFIA, 21. — Lo Czar, Stolypine ed Iswolski hanno inviato felicitazioni allo Czar Ferdinando per l'avvenuto riconoscimento dell'indipendenza bulgara.

BERLINO, 21. — Il *Wolff Bureau* ha da Costantinopoli, ore 12 1/2: A mezzogiorno le truppe della Macedonia sono visibili nei dintorni della città.

Il Consiglio dei ministri, che si riunirà nel pomeriggio, decreterà lo stato d'assedio nella città.

COSTANTINOPOLI, 21. — Il direttore della polizia, dieci ufficiali in qualità di commissari di polizia e 60 agenti di polizia di Salonicco sono partiti per Costantinopoli per il servizio di pubblica sicurezza.

Secondo una informazione da Aleppo in data di ieri 400 detenuti sono evasi dalla cittadella di Pajas hanno attaccato Kirkhan commettendovi assassini e saccheggiando la città. Poscia si sono diretti in Antiochia commettendo massacri e saccheggi.

Da 24 ore i massacri contro gli armeni ed i saccheggi si generalizzano. Le autorità locali non dispongono di truppe bastanti per fronteggiare la soluzione. Ad Aleppo regna momentaneamente la calma.

Un incrociatore inglese è giunto ad Alessandretta.

COSTANTINOPOLI, 21. — In conformità della domanda dell'esercito di Salonicco si è fatto prestare giuramento alle truppe della guarnigione.

Si dice nei circoli ufficiali che si procede all'arresto dei fautori dei recenti disordini, conformemente alla Costituzione. Questo affare è esclusivamente nelle mani dell'autorità giudiziaria.

Il Consiglio dei ministri si è riunito per deliberare sulle trattative coll'esercito di Salonicco.

FRANCOFORTE SUL MENO, 21. — La *Franfurter Zeitung* ha da Costantinopoli, che il Sultano avrebbe fatto noto al Parlamento le condizioni alle quali egli è disposto ad abdicare. Le condizioni sarebbero le seguenti: che non gli si domandi conto del passato, né degli ultimi avvenimenti ed abbia salva la vita.

Il principe ereditario Resciad Effendi e tutti gli altri principi della casa degli Osmanjé hanno dovuto lasciare i loro palazzi da due giorni per andare ad abitare a Yildiz Kiosk.

COSTANTINOPOLI, 21. — I gendarmi macedoni sono entrati in città ed hanno affisso un proclama il quale dichiara che le truppe costituzionali entreranno presto nella città al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico e punire i colpevoli.

LONDRA, 21. — *Camera dei Comuni*. — Il segretario parlamentare degli affari esteri, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che fu in seguito ad una domanda del Venezuela che l'Inghilterra vietò a Castro di sbarcare a Trinidad. Questa attitudine dell'Inghilterra fu analoga a quella tenuta dalla Francia e dall'Olanda.

Il primo ministro presenta un *bill* relativo alla separazione dello Stato dalla Chiesa nel paese di Galles dal 7 gennaio 1911, separazione chiesta dal corpo elettorale del paese di Galles.

COSTANTINOPOLI, 21. — Il proclama ufficiale smentisce l'esistenza di divergenze fra le truppe di Salonicco e Adrianopoli e la guarnigione di Costantinopoli. Il proclama dichiara che nessuna causa esiste d'inquietudine per le truppe della guarnigione e per la popolazione.

Il Governo è pronto a tutte le misure di sicurezza; nessuno deve credere alle voci malevoli e infondate. Ciascuno deve attendere ai propri affari e la stampa non deve pubblicare voci allarmanti.

PIETROBURGO, 21. — *Duma dell'Impero*. — Durante la seduta il presidente Komiakoff annuncia che è stata presentata una mozione firmata da un centinaio di deputati, la quale chiede che la Duma spedisca un telegramma di felicitazione alla Sobranje per lo avvenuto riconoscimento dell'indipendenza della Bulgaria. Questa comunicazione del presidente provoca vive proteste da parte dei deputati della destra moderata e della estrema destra, i quali fanno osservare che un simile telegramma non può essere inviato a nome della Duma poichè gli affari riflettenti la politica estera non sono di competenza della Duma.

Queste dichiarazioni sono accolte dagli applausi della destra e da rumorose proteste della sinistra.

Sorge un vivo tumulto.

Il presidente Komiakoff fra vivi rumori dichiara che si tratta di felicitazioni da inviarsi alla Bulgaria divenuta indipendente.

Il presidente soggiunge che è deplorabile che questa dimostrazione sia turbata da grida come quelle che sono state udite. Egli perciò invierà il telegramma per proprio conto.

Il tumulto continua; i rumori impediscono al presidente e agli oratori di fare udire le loro parole, sicchè il presidente toglie la seduta e lascia lo scanno presidenziale.

I deputati però restano nell'aula e continuano ad apostrofarsi e a lanciarsi invettive fino a che non viene spenta la luce elettrica ed i deputati sono costretti ad allontanarsi.

SALONICCO, 21. — Il comandante del terzo corpo d'armata Mahmoud Chefket Pascià, accompagnato dal comandante della gendarmeria, è partito alle ore 7.30 pomeridiane con treno speciale per unirsi alle truppe che si trovano davanti a Costantinopoli.

Due torpediniere che si trovano a Salonicco hanno ricevuto invito dal ministro della marina di uniformarsi ai suoi ordini. I comandanti delle torpediniere hanno risposto che non riconoscono l'autorità di un ministro nominato illegalmente.

COSTANTINOPOLI, 21. — Si ha da Valona che i maomettani di quella città hanno deciso di insorgere soltanto nel caso che corresse pericolo la Costituzione, ma non già per la protezione dei giovani turchi.

Tutti i club albanesi informati di questa decisione si sarebbero dichiarati solidali coi maomettani di Valona, i quali tengono in ostaggio gli ufficiali giovani turchi per garantire la sicurezza del deputato albanese Ismail Kemal e di altri deputati.

La città di Valona è calma.

COSTANTINOPOLI, 22. — Si assicura che ieri fu tenuta a Santo Stefano una riunione segreta, cui parteciparono circa cento deputati. Presiedeva Ahmed Riza, giunto da Costantinopoli, ove era rimasto nascosto in una casa di Stambul. Erano pure presenti Talaat ed Enver bey.

Dopo la seduta Ahmed Riza si recò al quartiere generale delle truppe.

Si dice che i giovani turchi si mostrerebbero scettici circa l'accordo col Sultano.

Rustem, comandante la flotta, è giunto a Santo Stefano, ed ha annunciato l'adesione dell'intera flotta al Comitato giovane-turco.

SALONICCO, 22. — Il generale comandante il 3° corpo di esercito è partito con treno speciale per Mekrikeuf per sorvegliare personalmente gli ultimi particolari relativi allo sgombero della capitale da parte dei rivoltosi allo scopo di evitare disordini che potrebbero essere dannosi agli stranieri.

Dalla Macedonia e da tutte le altre parti dell'Impero giungono

telegrammi in cui si felicita il Comitato centrale dell'esercito perchè ha difeso la Costituzione e si esprime fiducia nel successo finale.

Il servizio di polizia nella capitale è assicurato da gendarmi ed agenti di polizia usciti dalla scuola istituita a Salonico al tempo della riorganizzazione dei servizi di gendarmeria e polizia.

MADRID, 22. — *Camera dei deputati.* — Si discute la questione della denuncia fatta dall'uditore della marina Macias contro il Governo a proposito dell'aggiudicazione per la costruzione della squadra.

Il presidente del Consiglio Maura respinge la proposta della nomina di una Commissione speciale come contraria alle consuetudini parlamentari. Una tale Commissione può formarsi del resto spontaneamente, se vi sono sette deputati che credono di potersi accusare il Governo (Benissimo sui banchi della maggioranza),

Maura offre di mettere a disposizione della Camera l'incartamento completo relativo all'aggiudicazione della costruzione della squadra; così, egli dice, potrete esaminarlo con tutta la cura che desiderate e rendervi conto se vi è ragione di accusare il Governo.

Rispondendo ad una domanda dell'ex-ministro Urzaiz, il presidente del Consiglio dice che il rapporto della Commissione alla quale fosse sottoposta la denuncia di Macias potrebbe dar luogo o all'apertura di una procedura di accusa contro il Governo o ad una dichiarazione che tale denuncia è assolutamente senza fondamento e che per conseguenza la responsabilità del Governo è coperta.

Il Governo, dice terminando Maura, deve desiderare e desidera assolutamente che la Camera apra tale procedura od emetta tale dichiarazione.

COSTANTINOPOLI, 22. — Il Consiglio dei ministri è rimasto lungamente riunito.

Si dice, malgrado il segreto conservato a questo proposito, che le condizioni poste dall'esercito di Salonico siano state accettate.

Si conferma che la flotta turca ha ricevuto l'ordine di partire per il Mediterraneo per effettuare manovre sotto il contrammiraglio inglese Gamble, incaricato, come è noto, della riorganizzazione della flotta russa.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

21 aprile 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.8.
Umidità relativa a mezzodì	67.
Vento a mezzodì	S debole.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	{ massimo 21.6. minimo 14.7.
Pioggia in 24 ore	gocce.

21 aprile 1909.

In Europa: pressione massima di 755 sulla Germania e Scandinavia, minima di 752 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso fino a 2 mm. al sud e Sicilia; temperatura irregolarmente variata; pioggie in Piemonte, Liguria, centro ed isole.

Barometro: livellato intorno a 760.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali al nord, deboli vari altrove; cielo generalmente vario; piogge sparse e qualche temporale; alto Adriatico ed alto Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 aprile 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio ..	sereno	calmo	16 0	11 3
Genova	sereno	calmo	16 9	13 5
Spezia	sereno	calmo	15 0	11 4
Cuneo	sereno	—	19 0	11 4
Torino	sereno	—	20 1	12 8
Alessandria	sereno	—	19 6	7 6
Novara	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	22 8	6 4
Pavia	sereno	—	19 9	8 0
Milano	sereno	—	22 4	11 3
Como	sereno	—	22 0	12 4
Sondrio	sereno	—	22 3	10 1
Bergamo	sereno	—	20 3	13 4
Brescia	sereno	—	19 7	11 5
Cremona	sereno	—	20 7	12 7
Mantova	sereno	—	19 2	10 2
Verona	sereno	—	21 2	10 2
Belluno	sereno	—	21 1	8 2
Udine	sereno	—	22 0	11 7
Treviso	1/2 coperto	—	22 2	12 1
Venezia	sereno	calmo	19 9	11 8
Padova	sereno	—	20 4	11 0
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	21 0	10 7
Parma	sereno	—	21 3	12 2
Reggio Emilia	sereno	—	19 7	14 0
Modena	sereno	—	21 1	13 3
Ferrara	sereno	—	21 5	12 2
Bologna	sereno	—	20 2	15 4
Ravenna	sereno	—	20 5	11 8
Forlì	sereno	—	22 8	10 2
Pesaro	sereno	calmo	20 0	12 9
Ancona	1/2 coperto	calmo	21 0	11 0
Urbino	1/2 coperto	—	20 1	13 9
Macerata	coperto	—	22 7	13 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 coperto	—	22 4	11 2
Camerino	3/4 coperto	—	20 5	11 1
Lucca	1/4 coperto	—	20 6	10 5
Pisa	sereno	—	20 1	9 5
Livorno	1/4 coperto	calmo	20 0	11 0
Firenze	sereno	—	22 0	11 2
Arezzo	sereno	—	24 3	9 6
Siena	1/4 coperto	—	20 8	13 2
Grosseto	1/4 coperto	—	22 5	13 8
Roma	coperto	—	22 6	14 7
Teramo	3/4 coperto	—	24 6	14 5
Chieti	coperto	—	19 4	13 3
Aquila	coperto	—	23 5	13 6
Agnone	coperto	—	22 1	11 4
Foggia	coperto	—	25 0	12 5
Bari	1/4 coperto	calmo	21 0	10 5
Lecce	nebbioso	—	25 4	9 9
Caserta	1/2 coperto	—	23 6	?
Napoli	—	calmo	—	—
Benevento	nebbioso	—	25 8	12 7
Avellino	1/2 coperto	—	21 0	7 8
Caggiano	3/4 coperto	—	19 8	8 6
Potenza	1/4 coperto	—	21 2	8 3
Cosenza	sereno	—	24 8	12 6
Tiriolo	3/4 coperto	—	18 4	8 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	20 3	15 0
Palermo	coperto	calmo	21 8	11 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	19 1	12 2
Caltanissetta	sereno	—	19 0	11 8
Messina	piovoso	calmo	22 8	13 2
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	23 1	15 1
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	25 4	10 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	22 0	12 0
Sassari	coperto	—	17 5	12 0